

COMUNE DI TETI



COMUNE DI TETI

PROVINCIA DI NUORO

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio Comunale n.23 in data 10/10/2013

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento	1
Articolo 2	Modalità di gestione dei rifiuti urbani	1
Articolo 3	Soggetto attivo	2
Articolo 4	Soggetto passivo	2
Articolo 5	Definizione locali e aree soggette al tributo	3
Articolo 6	Locali e aree non soggette al tributo	4
Articolo 7	Determinazione delle superfici soggette a tributo	5
Articolo 8	Misura del tributo	7
Articolo 9	Classificazione delle utenze non domestiche	10
Articolo 10	Numero di componenti il nucleo familiare	11
Articolo 11	Maggiorazione del tributo	12
Articolo 12	Obbligazione al pagamento del tributo	12
Articolo 13	Riduzioni tariffarie	13
Articolo 14	Riduzioni per utenze non stabilmente attive	13
Articolo 15	Agevolazione e coefficienti di riduzione	14
Articolo 16	Agevolazioni per le utenze domestiche	14
Articolo 17	Agevolazioni per le utenze non domestiche	14
Articolo 18	Riduzioni ed esenzioni di carattere sociale	15
Articolo 19	Tributo giornaliero	16
Articolo 20	Tributo provinciale	17
Articolo 21	Denuncia inizio, cessazione, variazione della occupazione/conduzione	17
Articolo 22	Riscossione del tributo	19
Articolo 23	Rimborsi e compensazioni	20
Articolo 24	Verifiche ed accertamenti	20
Articolo 25	sanzioni ed interessi	22
Articolo 26	Funzionario responsabile	23
Articolo 27	Trattamento dati personali	23
Articolo 28	Norme transitorie e finali	23

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- [1] Il presente regolamento istituisce e disciplina nel Comune di Teti l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), previsto dall'articolo 14 del decreto legge 06.12.2011, n. 201 secondo le modalità di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
- [2] Il presente regolamento, approvato con deliberazione comunale secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, integra la disciplina normativa dettando le disposizioni per l'applicazione e la riscossione del tributo.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- [1] Il Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani è gestito secondo i criteri e le modalità stabilite nel protocollo d'intesa, nella convenzione e nel "Regolamento di Igiene Urbana e gestione dei servizi connessi", che disciplinano il servizio affidato dai comuni alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai. Il servizio è svolto nei comuni di Aritzo, Atzara, Austis, Belvi, Desulo, Gadoni, Meanasardo, Ortueri, Sorgono, Tonara e Teti mediante sistemi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 3 - SOGGETTO ATTIVO

- [1] Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ARTICOLO 4 - SOGGETTO PASSIVO

- [1] Il tributo, corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti

urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

- [2] Quando trattasi di utenze domestiche il soggetto tenuto al pagamento è l'intestatario della scheda famiglia anagrafica di cui al D.P.R. 30.05.2008 n. 223, o colui che ha sottoscritto la denuncia di cui all'art. 21 del presente Regolamento. Per le utenze non domestiche il pagamento è dovuto dalla società, dall'impresa, dall'ente pubblico o privato, dall'associazione qualunque natura abbia.
- [3] Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- [4] In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a mesi sei nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

ARTICOLO 5 - DEFINIZIONE LOCALI E AREE SOGGETTE AL TRIBUTO

- [1] Sono soggette al tributo le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione ed il loro uso ad eccezione di quelle di cui al successivo art. 6, dove si producono, o si possono produrre, rifiuti urbani o assimilati. Sono soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se materialmente non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza attiva ai servizi di rete (acqua, fogna, energia elettrica, gas, telefono) o dotati di arredi fissi e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti dei servizi di rete e/o impianti

e attrezzature o comunque, per i quali risulta rilasciata apposita autorizzazione, licenza o equivalente, all'esercizio di attività nei locali medesimi.

- [2] Sono escluse , o esenti, dal pagamento del tributo, le aree e gli immobili di cui all'art. 6 del presente regolamento.
- [3] Relativamente alle utenze domestiche nella formazione della superficie utile sono considerati tutti i vani principali (saloni, soggiorni, camere, stanze, cucine anche se di superficie inferiore a quella utile per diventare vano, etc), gli accessori (bagni, ripostigli, ingressi, corridoi, verande chiuse, dispense, anticamere), nonché tutti i vani di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderia, serre pavimentate, disimpegni).
- [4] Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- [5] Sono altresì soggette all'applicazione del tributo tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature, pavimentazioni, o per le quali risulti rilasciata licenza, comunque definita, per l'esercizio dell'attività.

ARTICOLO 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTE A TRIBUTO

- [1] Locali e aree presenti nelle utenze domestiche non soggetti al tributo:
- balconi, verande, terrazze, porticati non chiusi con strutture fisse;
 - solai o sottotetti non collegati a scale fisse, ascensori o montacarichi;
 - centrale termica e locali riservati ad ospitare impianti tecnologici, quali vano ascensore, cabina elettrica, cisterne, etc;
 - locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano occupati o detenute in via esclusiva (portineria, alloggio portiere, etc);
 - locali privi di tutte le utenze attive dei servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, rete telefonica, scarico fognario) e non arredati;

- locali di altezza utile media inferiore a m. 1,50;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzabili, o oggetto di interventi edili a seguito del rilascio di apposita concessione edilizia/ autorizzazione o equivalente, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la fine lavori;
- le superfici scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali.

[2] Locali/aree nelle utenze non domestiche non soggette a tributo:

- locali dove si producono normalmente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
- locali ed aree degli impianti sportivi pubblici, limitatamente alle parti dove effettivamente si pratica lo sport;
- Centrali termiche e locali riservati ad ospitare impianti tecnologici, quali vano ascensore, cabina elettrica, cisterne, celle frigorifero, silo e simili, dove di regola non si ha o non è compatibile la permanenza umana;
- aree scoperte o coperte (serre) dove si pratica l'agricoltura , la silvicoltura e l'allevamento;
- aree scoperte costituenti pertinenze di locali quali aree verdi, parcheggi a servizio dei dipendenti e dei clienti, spazi destinati al transito e manovra di veicoli da/per la viabilità pubblica ed il movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione, aree in abbandono e/o di cui si possa dimostrare l'inutilizzo, aree non presidiate e/o adibite a mero deposito di materiale in disuso;
- aree su cui insiste l'autolavaggio e quelle oggetto di transito per l'uscita degli autoveicoli e le relative aree verdi;
- superfici e aree adibite al culto.

[3] La disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è quella contemplata dall'art. 33bis del D.L. 31.12.2007 n.248, convertito con modificazioni dalla legge 28.02.2008 n.31. La somma attribuita al comune ai sensi della predetta disposizione legislativa è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI SOGGETTE A TRIBUTO

- [1] La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- [2] Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo il criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n.212.
- [3] Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
- [4] Per le aree scoperte la superficie assoggettabile al tributo è costituita dal perimetro al netto delle costruzioni esistenti.
- [5] La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- [6] Ferma restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati e non, pericolosi o non pericolosi, la superficie assoggettabile al tributo, quando non sia possibile una distinzione, è effettuata in maniera forfetaria, applicando alla superficie complessiva la percentuale di riduzione risultante nella tabella di seguito riportata:

a)	Lavanderia a secco, stireria e tintoria non industriali	20%
b)	laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e medici, odontotecnici	10%
c)	autofficine, carrozzerie, elettrauto	30%
d)	verniciature, fonderie, smalterie, lucidature mobili	40%
e)	metalmeccanici, lavorazione acciaio e lamiera, autodemolitori, fabbri e tornitori	20%
f)	falegnameria, allestimenti, insegne, materie plastiche, vetroresina	20%
g)	imbianchini e tinteggiatori	15%
h)	marmisti, lapidei, manufatti in cemento	30%

[7] La riduzione viene accordata, previa istruttoria favorevole, a seguito di presentazione da parte dell'utente di apposita richiesta che deve pervenire all'ufficio tributi dell'Ente entro il 31 dicembre ed è concessa con decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo. La richiesta deve essere accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrare i requisiti necessari alla riduzione che riguarderanno: la produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi nonché la corretta osservanza della normativa in materia di smaltimento degli stessi, presentando idonea documentazione atta a comprovare quantità e qualità dei rifiuti.

[8] La riduzione ha validità fino a che permangono le condizioni per la sua applicazione. L'utente è obbligato a comunicare ogni variazione nei termini previsti.

ARTICOLO 8 – MISURA DEL TRIBUTO

[1] La misura del tributo è determinata annualmente dal competente organo comunale in applicazione del regolamento per l'applicazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27.04.1999 N.158, a copertura di tutti i costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche,

tenuto conto del piano finanziario di cui all'art. 8 del medesimo D.P.R. 158/1999. Il tributo è il risultato della somma della parte fissa e di quella variabile dei costi secondo l'equazione:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

dove

ΣT = tributo

ΣTF = costi fissi

ΣTV = costi variabili

I costi fissi sono la somma di : costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche; costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso; costi generali di gestione; costi comuni diversi; altri costi; costi d'uso del capitale.

I costi variabili sono la somma di: costo di raccolta e trasporto dei rifiuti; costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti; costo di raccolta differenziata per materiale; costo di trattamento e riciclo.

Utenze domestiche

Il calcolo della *quota fissa* del tributo per le utenze domestiche, viene eseguita mediante l'applicazione della seguente equazione:

$$TFd(n,S) = Quf \times S \times Ka(n)$$

$TFd(n,S)$ = quota fissa del tributo per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

Quf = quota unitaria (€/mq.), determinata tra i costi fissi totali attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta secondo il coefficiente di adattamento Ka della tabella 1b dell'allegato I al D.P.R. 158/1999 per i comuni con meno di 5000 abitanti.

$$Quf = Ctuf / \Sigma_n Stot (n) \times Ka(n)$$

dove

$Ctuf$ = totale costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

$Stot (n)$ = superficie totale delle utenze domestiche.

$Ka(n)$ = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza (i valori sono quelli indicati nella tabella 1b dell'allegato I al D.P.R. 158/1999 per i comuni con meno di 5000 abitanti).

Il calcolo della *parte variabile* del tributo per le utenze domestiche, viene eseguita mediante l'applicazione della seguente equazione:

$$TVd = Q_{uv} \times K_b(n) \times C_u$$

TVd = quota variabile del tributo con un' utenza di n componenti il nucleo familiare.

C_u = costo unitario (€/kg.). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Q_{uv} = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare delle medesime utenze, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività k_b , di cui alla tabella 2 dell'allegato I al D.P.R. 158/1999.

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \sum_n N(n) \times k_b(n)$$

dove

Q_{tot} = quantità totale dei rifiuti prodotta dalle utenze domestiche

$N(n)$ = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

$k_b(n)$ = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza (i valori sono determinati dal Comune entro l'intervallo di cui alla tabella 2 dell'allegato I al D.P.R. 158/1999).

Utenze non domestiche

Il calcolo della *parte fissa* del tributo per le utenze non domestiche, viene eseguita mediante l'applicazione della seguente equazione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \times S_{ap} (ap) \times K_c(ap)$$

$TFnd(ap, S_{ap})$ = quota fissa del tributo per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

S_{ap} = superficie dei locali della utenza dove si svolge l'attività produttiva.

$K_c(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto del potenziale di produzione dei rifiuti in relazione alla attività produttiva

praticata. Il valore da attribuire a tale coefficiente è determinato dal comune entro l'intervallo stabilito dalla tabella 3b dell'allegato I al D.P.R. 158/1999.

Q_{apf} = Quota unitaria in €/mq., determinata come rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale delle medesime corretta mediante il coefficiente K_c .

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum S_{tot}(ap) \times K_c(ap)$$

C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

Il calcolo della *quota variabile* del tributo per le utenze non domestiche, viene eseguita mediante l'applicazione della seguente equazione:

$$TV_{nd}(ap, S_{ap}) = C_u \times S_{ap}(ap) \times K_d(ap)$$

$TV_{nd}(ap, S_{ap})$ = quota variabile del tributo per una utenza non domestica, di tipologia produttiva ap e una superficie S_{ap} .

C_u = costo unitario (€/Kg.). Tale costo è determinato dal rapporto tra il costo totale della quota variabile attribuibile alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti delle medesime utenze.

S_{ap} = superficie dei locali della specifica attività produttiva.

$K_d(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq.x anno che tiene conto della quantità minima e massima connessa alla tipologia di attività (il valore è determinato dal Comune entro l'intervallo definito nella tabella 4b dell'allegato I al D.P.R. 158/1999).

- [2] Il tributo da applicare è definito per ciascun anno solare entro i termini stabiliti dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza viene prorogato il tributo determinato per l'anno precedente.
- [3] Il provvedimento di determinazione della misura del tributo da applicare stabilisce altresì la ripartizione dell'insieme dei costi che devono essere coperti dalle utenze domestiche e non domestiche, tale da assicurare l'agevolazione a favore delle utenze domestiche in conformità alle prescrizioni di cui all'art.4 comma 2 D.P.R.158/1999 e in attuazione dell'art. 49, comma 10 del D. Legislativo 22/97 (in relazione alla raccolta differenziata effettuata dalle famiglie).

- [4] La parte fissa e quella variabile del tributo delle utenze domestiche e non domestiche, viene calcolata sulla base delle tabelle 1b, 2, 3b, 4b, come stabilito dall'allegato I al D.P.R. 158/1999. Annualmente, con motivato parere, i valori dei coefficienti delle suddette tabelle possono essere modificati, contemporaneamente alla determinazione del tributo.
- [5] La determinazione del tributo scaturisce da apposito piano finanziario redatto in conformità all'art.8 del D.P.R. 158/1999.
- [6] Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- [7] In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del decreto legge 201/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.

ARTICOLO 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- [1] Il tributo delle utenze non domestiche, fino a che non siano resi operativi metodi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, viene calcolato sulla base delle quantità potenziali di produzione delle attività omogenee, come identificate dalle tabelle 3b e 4b dell'allegato I al D.P.R. 158/1999.
- [2] L'individuazione della categoria di attività di appartenenza, per determinare la quantità potenziale di produzione, viene effettuata sulla base della iscrizione alla Camera di Commercio, codice ATECO dell'attività, ovvero dall'atto di autorizzazione all'esercizio della attività, ovvero dall'accertamento in base alla denuncia a fini I.V.A. In mancanza, oppure nel caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Le attività non comprese negli elenchi verranno valutate, ai fini della classificazione di riferimento, per analogia.
- [3] Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si tiene conto dell'attività prevalente in termine di occupazione delle superfici, quale risulta dai

rilievi/valutazioni oggettive, previa verifica del rispetto quantitativo dei parametri obbligatori.

- [4] La tariffa è applicabile per ogni attività economica , determinata sulla base di quanto indicato nei commi precedenti, ed è unica, anche quando le superfici utilizzate per l'esercizio d'impresa hanno diversa destinazione o sono ubicate in luoghi diversi dalla attività principale.
- [5] Nel caso in cui nella medesima unità immobiliare sia compresa una utenza domestica e una non domestica, questa viene a costituire una utenza aggiuntiva il cui tributo è determinato sulla base del presente articolo.

ARTICOLO 10 - NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

- [1] Per la determinazione del tributo a carico delle utenze domestiche dei nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, si fa riferimento a quello risultante da registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere aggiunti i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, vi dimorano per un periodo non inferiore a 60 giorni. Tale variazione del numero dei componenti deve essere denunciata dal titolare dell'utenza secondo le modalità del presente regolamento, mentre la variazione dei componenti residenti sono comunicate all'ufficio tributo dal competente ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta definizione del tributo.
- [2] I soggetti che pur essendo iscritti negli elenchi anagrafici del comune come residenti in una determinata unità abitativa, sono esclusi dalla determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, nei seguenti casi:
- congiunto anziano/infermo collocato in casa di riposo/casa di cura;
 - congiunto che svolge attività di studio/lavoro all'estero per più di sei mesi;

Tale situazione determina una riduzione del tributo dal mese successivo alla presentazione della variazione da parte del titolare dell'utenza.

[3] Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale (seconde case) e per le abitazioni tenute a disposizione dei residenti ma non occupate, il numero dei componenti è quello del nucleo familiare e viene determinato sulla base della denuncia resa dal titolare dell'utenza. In carenza, salvo prova contraria, viene utilizzato il seguente criterio:

- **n.1 componenti;**

ARTICOLO 11 - MAGGIORAZIONE DEL TRIBUTO

- [1] Al tributo determinato con le modalità di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, secondo la misura minima prevista dal decreto legge 201/2011, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
- [2] Annualmente con deliberazione del consiglio comunale, l'entità della maggiorazione di cui al punto precedente può essere modificata fino alla misura massima dello 0,40 euro per metro quadrato. La maggiorazione può essere graduata anche in relazione alla tipologia dell'immobile e della zona di ubicazione.
- [3] Alla maggiorazione non si applica il tributo provinciale.
- [4] Alla maggiorazione sono applicabili le riduzioni previste nel presente regolamento.

ARTICOLO 12 -OBBLIGAZIONE AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

- [1] L'obbligazione al pagamento del tributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio di occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura fino all'ultimo giorno del mese di cessazione, in relazione alla presentazione della denuncia che deve rispettare i termini di cui all'art. 21.
- [2] La cessazione da diritto all'abbuono o al rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 22.

ARTICOLO 13 - RIDUZIONI TARIFFARIE

- [1] Il tributo è dovuto per intero dalle utenze servite dalla attività di raccolta. Ove accada che in aree esterne al perimetro abitato la frequenza del ritiro sia inferiore a quella ordinaria, l'utenza ha diritto ad una riduzione massima del tributo del 30% della parte variabile. Tale riduzione è accordata su richiesta del titolare dell'utenza, previa istruttoria atta a verificare le reali condizioni del servizio.
- [2] L'eventuale totale interruzione del servizio sull'intero territorio comunale per motivi di forza maggiore (motivi sindacali, grave violazione delle norme di riferimento, imprevedibili impedimento organizzativi), non comporta l'esonero, totale o parziale, al pagamento del tributo. Ove l'interruzione si protraesse per almeno dieci giorni, con situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuto dalla autorità sanitaria, il tributo verrà ridotto del 50% per la parte variabile.

ARTICOLO 14 - RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

- [1] Ai fini dell'applicazione del comma 3, articolo 7 del D.P.R. 158/199 e comma 15, articolo 14 D.L.201/2011, si considerano utenze non stabilmente attive:
- le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione di cittadini aventi altra residenza, purché utilizzati per un massimo di 183 giorni per anno solare;
 - Le utenze non domestiche costituite da locali o aree scoperte adibite ad attività stagionale di durata massima, anche non continuativa, di 183 giorni per anno solare, come accertato. Sono escluse le attività disciplinate dall'art.13.
- [2] Alle utenze di cui al punto precedente è accordata una riduzione nella misura massima del 30% sulla parte variabile del tributo.

ARTICOLO 15 – AGEVOLAZIONI E COEFFICIENTI DI RIDUZIONE.

[1] Nella modulazione della tariffa, in conformità al comma 17, art. 14 D.L. n. 201/2011 e art. 7 D.P.R. n. 158/1999, è applicato un coefficiente di riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

[2] Viene assicurata l'agevolazione in ragione dei risultati raggiunti con la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa. La misura della riduzione è la seguente:

- raccolta differenziata maggiore o uguale al 55%, riduzione 5%;
- raccolta differenziata maggiore o uguale al 60%, riduzione 10%;
- raccolta differenziata maggiore o uguale al 65%, riduzione 15%;
- raccolta differenziata maggiore o uguale al 70%, riduzione 20%.

[3] Le percentuali di riduzione di cui al punto precedente possono essere rideterminate annualmente, secondo criteri che mirino alla valorizzazione della raccolta differenziata.

ART. 16 AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

[1] Ciascun comune annualmente potrà riconoscere agevolazioni e riduzioni della tariffa per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico, stabilendone la misura.

[2] Per l'utenza domestica che pratica totalmente il compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza nella quale si attesta della volontà a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo per l'intero anno solare. L'istanza è valida per gli anni successivi salvo variazione. L'utenza con la presentazione della istanza autorizza gli accertamenti necessari atti a verificare il rispetto della condizione.

ARTICOLO 17 - AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

[1] Il comune, ai sensi del comma 2, art. 7 D.P.R. 158/1999, applica, alla parte variabile del tributo, un coefficiente di riduzione, da determinarsi a cura dell'ente locale, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.

[2] La misura della riduzione da applicare è pari al rapporto tra la quantità totale dei rifiuti avviati a recupero e quella prodotta annualmente. La misura massima della riduzione è del 30%, della quota variabile della

tariffa.

- [3] Allo scopo di calcolare l'entità della riduzione spettante, i titolari delle utenze non domestiche interessate dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro il 31 gennaio successivo a quello di riferimento, la quantità di rifiuti assimilati prodotta e quella avviata a recupero. A detta dichiarazione dovranno essere allegati i formulari di trasporto di cui all'art. 193 D.Lgs 152/2006. Il comune avrà facoltà di richiedere copia del MUD per l'anno di riferimento al fine di verificare la veridicità della dichiarazione. Qualora il soggetto interessato non sia in grado di indicare la quantità dei rifiuti prodotti per l'anno di riferimento, si farà ricorso al coefficiente Kd di cui alla tabella 4b dell'allegato 1 al DPR 158/1999 della classe corrispondente, moltiplicandolo per la superficie totale.

D.P.S.

- [4] Le agevolazioni del presente articolo sono calcolate a consuntivo con compensazione con la tariffa da applicare per l'anno successivo.

ARTICOLO 18 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI DI CARATTERE SOCIALE

- [1] Il comune, nell'ambito di intervento a carattere socio assistenziale ovvero di prestazioni sociali agevolate, può riconoscere a favore di specifiche categorie di soggetti, agevolazioni ed esenzioni dal pagamento del tributo. In conformità al comma 19, art. 14 del decreto legge 201/2011, tali agevolazioni/esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- [2] I criteri da adottare per l'applicazione delle agevolazioni/esenzioni sono stabilite attraverso regolamento approvato dal consiglio comunale.
- [3] I soggetti che, dietro specifica richiesta da inoltrare all'ufficio preposto dall'Ente, hanno titolo per la concessione della agevolazione/esenzione dal pagamento del tributo, sono le persone anziane, affette da gravi patologie, nullatenenti ed in condizioni di grave disagio economico, quali ad esempio i semplici titolari di pensione sociali al minimo, le persone assistite in modo permanente dal comune, comunque non

superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente adibiti ad abitazione.

ARTICOLO 19 - TRIBUTO GIORNALIERO

- [1] Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza titolo, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta il tributo giornaliero (quota fissa e quota variabile). L'occupazione viene ritenuta tale anche quando l'attività si svolge con l'ausilio di un automezzo che stazioni, ovvero itinerante nel medesimo giorno occupando spazi di aree pubbliche diverse.
- [2] Il tributo è dovuto per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o sua frazione.
- [3] Il tributo è fissato, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa e variabile) maggiorata del 100%. E' in facoltà del soggetto passivo chiedere l'applicazione del tributo previsto per l'intero anno.
- [4] In deroga al comma precedente, per gli operatori occasionali del mercato il tributo è determinato rapportando a giorno la tariffa della categoria, contenente la voce di corrispondenza d'uso, mediante suddivisione per 52 (numero medio di giorni di mercato settimanale sul territorio), cifra pari al numero arrotondato di mercati annui, anziché mediante suddivisione per 365, in relazione alla particolarità del servizio ed a quanto stabilito nel presente regolamento.
- [5] L'obbligo di denuncia di occupazione temporanea del suolo è assolto con il pagamento del tributo.
- [6] L'ufficio comunale competente al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, ovvero per l'autorizzazione a partecipare a eventi, sagre, fiere, comunque definite, è tenuto ad inviare l'elenco delle autorizzazioni rilasciate con il corrispondente importo incassato all'ufficio tributi dell'Ente.
- [7] Quando trattasi di locali od aree pubbliche occupate per lo svolgimento di manifestazioni ordinarie e straordinarie che occupano superfici diffuse, con o senza specifico servizio di gestione dei rifiuti, il responsabile comunale può concordare con gli organizzatori il

pagamento forfetario, commisurato alle superfici occupate e all'entità del tributo in relazione alla categoria prevalente dell'attività o similare.

- [8] Per la conduzione di impianti sportivi, considerato che trattasi di attività non continuativa con una presenza variabile di partecipanti, deve essere concordato un tributo attraverso specifici accordi con la società sportiva che gestisce/utilizza l'impianto. Il tributo tiene conto della superficie di riferimento, che esclude l'area destinata alla pratica sportiva, e fa riferimento alla relativa classe d'attività.

ARTICOLO 20 - TRIBUTO PROVINCIALE

- [1] In conformità al comma 28, art.14 del decreto legge 201/2011, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio della tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art.11 del presente regolamento.

ARTICOLO 21 - DENUNCIA INIZIO, CESSAZIONE, VARIAZIONE DELLA OCCUPAZIONE/CONDUZIONE

- [1] Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita denuncia di inizio occupazione dei locali e/o delle aree soggette al tributo.
- [2] Fermo restando quanto stabilito al comma 2 dell'art.4 del presente Regolamento, per le utenze domestiche è obbligato alla denuncia in via prioritaria l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia o di convivenza nel caso dei residenti; il conduttore, occupante o detentore di fatto nel caso di utenze di non residenti. Nel caso di utenze non domestiche, l'obbligo ricade prioritariamente sul legale rappresentante dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato. Nel caso in cui il soggetto individuato non adempia, l'obbligo ricade sugli altri soggetti che occupano/detengono gli immobili, con vincolo di solidarietà.

- [3] I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio tributi la denuncia, redatta su appositi moduli o in forma libera purché contenente le informazioni necessarie, entro trenta giorni dalla data di inizio della occupazione/detenzione. Le modalità della consegna della denuncia è in forma libera (posta, a mano, via fax, posta certificata, corriere). La data di consegna è quella del ricevimento in comune se consegnata a mano, via fax o per posta certificata, mentre è valida la data di trasmissione negli altri casi.
- [4] La denuncia è valida fino a comunicazione di variazione. Nel caso in cui si verificano mutamenti corre l'obbligo di presentare nuova denuncia entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni. Nel caso di utenze relative a residenti, non devono essere comunicate variazioni rispetto ai componenti il nucleo familiare perché oggetto di rettifica attraverso la comunicazione dell'ufficio anagrafe comunale.

[5] La denuncia originaria, o la variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/conducente, codice fiscale, residenza;
- b) estremi catastali , indirizzo comprensivo di numero civico ed interno ove esistente, superficie tassabile e destinazione d'uso singoli locali;
- c) numero degli occupanti i locali;
- d) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione/ conduzione dei locali oppure data di variazione delle condizioni;

Utenze non domestiche

- f) Denominazione della ditta o ragione sociale, scopo sociale, sede principale e legale, codice fiscale/partita I.V.A., codice ISTAT/ATECO dell'attività;
- g) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione dell'attività;
- h) estremi catastali , indirizzo, superficie tassabile e destinazione d'uso singoli locali ed aree;

- i) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione/ conduzione dei locali oppure data di variazione delle condizioni;

la denuncia deve essere sottoscritta.

[6] Le denunce di variazione, ai fini del calcolo della tariffa, decorrono dall'inizio del mese successivo a quello in cui si sono verificate. Nel caso in cui la denuncia pervenga oltre trenta giorni dal verificarsi della variazione e comporti riduzione della tariffa, questa decorrerà dal mese successivo la presentazione, salvo l'applicazione della sanzione di cui all'art. 25.

[7] La denuncia di cessazione di occupazione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti responsabili in solido del tributo, entro trenta giorni. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativa alla parte dell'anno successiva alla cessazione.

[8] Nel caso di decesso del titolare dell'utenza, i soggetti aventi titolo, posto che permangano i presupposti per l'assoggettamento al tributo dei locali o delle aree, dovranno presentare denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

[9] Le domande di riduzione di cui agli articoli precedenti, potranno essere presentate in qualsiasi periodo, posto che decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ARTICOLO 22 – RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

[1] Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato esclusivamente al comune, secondo quanto prescritto dal comma 35 art. 14 del decreto legge 201/2011.

[2] La riscossione del tributo avviene direttamente, ovvero mediante una delle forme di cui all'art. 52 D.Lgs 15 dicembre 1997 n.446.

[3] Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre mediante i modelli di pagamento. E' consentito il pagamento in unica rata entro il mese di giugno. L'arrotondamento dell'importo è

effettuato in conformità al comma 166, art.1 L. 296/2006. I conguagli rispetto agli anni precedenti potranno essere pagati in unica rata.

- [4] i bollettini per il pagamento del tributo devono essere accompagnati da un foglio illustrativo contenente le generalità del titolare dell'utenza, l'ubicazione dell'utenza, l'importo dovuto, la superficie dei locali o dell'area oggetto del pagamento, la destinazione d'uso dichiarata/accertata, la tariffa applicata, l'importo di ogni singola rata e la data di scadenza.
- [5] Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

ARTICOLO 23 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

- [1] Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento effettuato. Il Comune provvederà al rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- [2] Su richiesta dell'utente la somma dovuta può essere compensata con il tributo dovuto per l'anno successivo o con somme dovute a titolo di accertamento.
- [3] Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L.296/2006, con decorrenza dalla data dell'avvenuto versamento.
- [4] Non sono dovuti pagamenti né si dispone il rimborso per importi inferiori a € 1,00.

ARTICOLO 24 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- [1] L'ufficio tributi del Comune ha la facoltà di effettuare il controllo dei dati contenuti nella denuncia presentata dagli utenti ed il controllo della corretta applicazione del tributo. A tal fine, l'ufficio incaricato si riserva:

- di richiedere al titolare dell'utenza di trasmettere atti o

documenti, comprese le piante dei locali e le planimetrie delle aree scoperte, compilare questionari relativi a dati e notizie, da restituire sottoscritte;

- di acquisire direttamente dati presentati per altro fine presso uffici diversi (esempio : ufficio provinciale del territorio, conservatoria dei beni immobiliari, ufficio tecnico comunale, archivi utenze reti, etc) dando di ciò informazione all'interessato;
- di accedere agli immobili interessati, dandone preavviso almeno sette giorni prima, al fine di rilevarne le superfici ed il reale utilizzo. Sono esclusi dalla presente procedura le strutture militari o coperte da segreto militare, per le quali è sufficiente una dichiarazione resa dall'autorità responsabile.

[2] Le operazioni descritte al punto precedente possono essere espletate:

- da accertatori qualificati secondo le disposizioni di cui al comma 179, 180, 181 e 182 art. 1 L. 27 dicembre 2006 n.296;
- direttamente o da personale incaricato dal Responsabile del servizio;
- da soggetti privati e pubblici di provata affidabilità, incaricati mediante apposita convenzione.

Per accedere agli immobili, l'incaricato deve essere autorizzato dal possessore/detentore.

[3] In caso di mancata collaborazione dell'utente, o di altro impedimento oggettivo, l'accertamento sarà espletato sulla base di presunzione semplice ai sensi 2729 del codice civile, fatta salva la possibilità di acquisire dati per via indiretta.

[4] Nel caso in cui nelle suddette denunce sia riscontrata infedeltà od omissione , il dirigente del servizio avvierà il procedimento per l'accertamento d'ufficio, da espletarsi secondo quanto previsto dai commi 161 e 162 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2006 n.296.

[5] In relazione al presente articolo gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere ogni tre mesi, informazioni inerenti :

- autorizzazioni per le occupazioni di suolo e spazi pubblici;
- provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali

ed aree;

- provvedimenti riguardanti il rilascio di autorizzazioni e nullaosta riguardanti l'esercizio di attività fisse o itineranti;
- ogni variazione anagrafica relativa a nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

[6] Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali ed i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.

ARTICOLO 25 - ATTIVITA' IMPOSITIVA, SANZIONI ED INTERESSI

- [1] L'attività di accertamento è disciplinata dall'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
- [2] In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, è irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.
- [3] In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
- [4] Nel caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo do 50 euro.
- [5] Le sanzioni applicate nei casi di omessa dichiarazione o infedele dichiarazione di cui al comma 3 e 4 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
- [6] In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario ovvero di inoltro degli atti e dei documenti richiesti, entro il termine di 60 giorni dalla notifica della richiesta, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00 .
- [7] L'acquiescenza del contribuente all'avviso di accertamento esclude la possibilità di proporre, avverso lo stesso, ricorso alla Commissione tributaria.
- [8] Sul tributo dovuto si applicano gli interessi secondo la disciplina dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ARTICOLO 26 -FUNZIONARIO RESPONSABILE

- [1] A norma dell'art. 14, comma 36, del decreto legge 201/2011, il funzionario responsabile del tributo viene designato con delibera di Giunta Comunale.
- [2] Al Funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la

rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

[3] I dati acquisiti ai fini di applicazione del presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

ARTICOLO 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI

[1] Le disposizioni del presente regolamento decorrono dal 01.01.2013.

[2] Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra norma comunale in contrasto con il presente regolamento.